

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4577

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVALLARI NERINO, SINESIO, CENGARLE e CAIAZZA

Presentata il 16 novembre 1967

Modificazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, per quanto concerne il personale operaio dipendente dal Ministero della sanità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 20 maggio 1964, n. 402, sono stati riordinati i ruoli del personale del Ministero della sanità.

Successivamente alla legge predetta sia il Ministero della difesa (decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480), che quello degli affari esteri (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) hanno concesso al personale operaio dipendente dei benefici sia di carattere economico (aumento delle paghe) che di carattere giuridico (perequazione dello stato giuridico con quello di tutti gli altri dipendenti dello Stato).

Con la presente proposta si intende ovviare a questa ingiusta sperequazione estendendo

detti benefici al personale operaio del Ministero della sanità.

In particolare:

Con l'articolo 1 è introdotta la modifica del ruolo organico del personale operaio del Ministero della sanità istituendo la qualifica di capo operaio.

L'articolo 3 estende al personale indicato nella premessa le disposizioni contenute negli articoli da 10 al 17 compresi del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

L'articolo 4 prevede che il trattamento economico del personale operaio su indicato venga adeguato a quello dello stesso personale dipendente dai Ministeri della difesa e degli affari esteri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Sostituzione della tabella concernente il ruolo del personale operaio).

La tabella A allegata alla legge 20 maggio 1964, n. 402, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

ART. 2.

(Inquadramento operai).

Gli operai permanenti del ruolo del Ministero della sanità, inquadrati nelle categorie

di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati, ferme restando anche agli effetti degli aumenti periodici delle paghe le rispettive anzianità di servizio maturato nelle categorie di provenienza, nella categoria del ruolo degli operai sulla base del seguente quadro di equiparazione:

Capi operai	Capi operai
1 ^a categoria	Operai specializzati
2 ^a »	» qualificati
3 ^a »	» comuni

ART. 3.

(Stato giuridico del personale operaio).

Per il personale operaio del Ministero della sanità si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1480.

ART. 4.

(Trattamento economico del personale operaio).

Le paghe annue lorde spettanti al personale operaio del Ministero della sanità a decorrere dal 1° gennaio 1968 sono fissate nelle seguenti misure:

Capo operaio	L. 1.067.500
Operaio specializzato	» 956.500
» qualificato	» 880.300
» comune	» 833.100

ART. 5.

(Copertura del maggior onere finanziario).

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con i normali fondi di bilancio stanziati sul capitolo 1022 del Ministero della sanità.

TABELLA A.

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

	Numero posti
Capi operai	6
Operai specializzati	21
» qualificati	27
» comuni	33
TOTALE	87